

Allegato parte integrante
Allegato C

DIRETTIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA PROVINCIA

Le società controllate dalla Provincia interessate dall'applicazione delle presenti direttive sono le seguenti:

- Aeroporto Gianni Caproni S.p.A.
- Cassa del Trentino S.p.A.
- Informatica Trentina S.p.A.
- Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa - ITEA S.p.A.
- Interbrennero S.p.A.
- Patrimonio del Trentino S.p.A.
- Trentino Network S.r.l.
- Trentino Riscossioni S.p.A.
- Trentino School of Management soc. cons. a r.l.
- Trentino Sviluppo S.p.A.
- Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
- Trentino Trasporti S.p.A.

Le società controllate direttamente dalla Provincia adottano indirizzi nei confronti delle proprie società controllate, affinché le stesse si conformino alle presenti direttive, in quanto applicabili e compatibili, rapportandosi direttamente con le medesime.

Sono escluse dall'obbligo del rispetto delle direttive di cui alla SEZIONE II, anche in funzione dei processi di dismissione in atto, le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia che operano sul mercato e non percepiscono, né in via diretta né in via indiretta, attraverso le società controllanti, finanziamenti provinciali. Resta fermo che dette società dovranno uniformare la propria gestione a criteri di sobrietà ed essenzialità.

Sono per contro assoggettate alle presenti direttive il Centro Servizi Condivisi e HIT soc. cons. a r.l..

Responsabilizzazione in ordine al rispetto delle direttive

Gli amministratori rispondono del rispetto delle presenti direttive e nella relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, ovvero nella nota integrativa qualora la prima non venga redatta, danno conto del rispetto delle medesime.

Sul rispetto delle presenti direttive vigila il collegio sindacale effettuando le opportune verifiche in sede di controlli periodici e redigendo le relazioni che corredano gli strumenti di programmazione e reporting; del rispetto delle direttive è inoltre data evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.

I predetti documenti sono assunti a riferimento in particolare ai fini della vigilanza da parte della Provincia sul raggiungimento da parte delle società degli obiettivi di finanza pubblica, così come declinati con le misure di razionalizzazione e contenimento della spesa nelle presenti direttive, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 79 commi 3 e 4 dello Statuto.

Con riferimento alla responsabilizzazione delle Società nel rispetto delle misure e degli obblighi previsti dalle presenti direttive, si prevede:

- per le figure dirigenziali, che le società garantiranno, nell'ambito delle procedure interne di valutazione della dirigenza, la valorizzazione dell'aspetto relativo alla verifica del rispetto delle direttive, con conseguente impatto sulla quantificazione della retribuzione variabile connessa ai risultati;
- per gli organi di amministrazione, ai fini del rinnovo della carica ovvero di nuova nomina in altri enti e società della Provincia, una valutazione positiva in ordine al rispetto delle direttive.

SEZIONE I – Direttive di carattere strutturale, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.P. n. 1 del 2005

1. OBBLIGHI PUBBLICITARI

Le società devono:

- a. dichiarare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento della Provincia mediante l'iscrizione delle medesime società nell'apposita sezione del registro delle imprese;
- b. indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione in parola;
- c. indicare nella relazione sulla gestione, ovvero nella nota integrativa, qualora la prima non venga redatta, i rapporti intercorsi con la Provincia e con le altre società del gruppo.

2. ORGANI SOCIALI

- a) Fermo restando, in attuazione dell'art. 7 della L.P. n. 19 del 2016, l'obbligo, entro il 31 dicembre 2017, di adeguamento degli statuti in coerenza con le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1635 del 13 ottobre 2017, anche con riferimento agli organi sociali, le società si attengono alle specifiche direttive emanate dalla Giunta provinciale in attuazione del medesimo articolo di legge per quanto riguarda la determinazione del sistema di amministrazione e controllo, dal quale deriva il numero dei componenti degli organi sociali, e la determinazione dei compensi spettanti ai medesimi organi.

In attesa delle predette disposizioni attuative:

- per l'organo di amministrazione resta fermo il rispetto delle direttive emanate dalla Provincia con deliberazioni della Giunta provinciale n. 787/2007, n. 2640/2010, n. 656/2015 in materia di numero dei componenti e di limiti ai compensi dei Consigli di amministrazione;
- per il collegio sindacale i compensi sono stabiliti dall'assemblea dei soci informandosi a criteri di sobrietà, tenendo conto dell'effettivo impegno richiesto e delle caratteristiche delle società in cui viene svolto l'incarico.

Le società sono tenute a comunicare preventivamente alla Direzione generale della Provincia le proposte di attribuzione, da parte del Consiglio di amministrazione, di compensi per eventuali deleghe.

- b) Anche al fine di consentire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza in capo alla Provincia le società sono tenute a trasmettere alla Direzione generale e all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia entro il 28 febbraio di ogni anno, distintamente per ogni componente del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, l'ammontare

dei compensi spettanti, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, riferiti all'anno precedente. Il predetto compenso deve essere suddiviso nelle seguenti componenti: indennità di carica, indennità per deleghe o incarichi speciali, gettoni di presenza. Restano esclusi i rimborsi spese in quanto non qualificabili come compenso.

Le società nella parte relativa ai compensi degli organi sociali prevista nella nota integrativa al bilancio di esercizio devono dare riscontro dei predetti dati.

3. INFORMATIVA

- a) Fermi restando i diritti di informativa spettanti alla Provincia in qualità di socio, al fine di garantire il costante aggiornamento sull'attività delle società, deve essere trasmessa alla Direzione generale, entro 10 giorni dalla formale approvazione, copia in formato elettronico dei verbali dell'assemblea dei soci completi dei relativi allegati.

Le società sono altresì tenute a fornire tempestivamente, a richiesta della Provincia, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di direzione e coordinamento, ivi compresi eventuali verbali del Consiglio di amministrazione. Le società controllate trasmettono alla Provincia le informazioni e la documentazione eventualmente richieste anche per le proprie controllate.

Le società sono tenute a trasmettere ulteriori dati e le informazioni, anche in forma telematica nell'ambito di specifici sistemi informativi, richiesti dalle strutture competenti per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

- b) Le società comunicano agli organi competenti all'esercizio del controllo analogo, per il tramite delle strutture provinciali di merito, le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dai modelli di governance, secondo la tempistica stabilita dagli stessi tra le quali rientrano in particolare le informazioni afferenti:

- il contenzioso giudiziale e stragiudiziale,
- le modifiche dei contratti di lavoro di riferimento,
- i dati relativi agli incarichi esterni affidati dalla società per importi superiori a euro 20.000.

Tali informazioni sono trasmesse entro il 31 luglio con riferimento al primo semestre dell'anno e entro il 31 gennaio con riferimento al secondo semestre dell'anno:

- c) Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1634 del 13 ottobre 2017, le società controllate forniscono al Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale della Provincia:

- il bilancio d'esercizio, correlato delle relative relazioni e allegati;
- i programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
- la relazione sul governo societario, che può anche essere inserita in una specifica sezione della relazione sulla gestione, la quale deve contenere anche quanto previsto dal punto 3 dell'allegato alla delibera 1634 del 2017;
- ogni altro dato o documento richiesto ai fini degli adempimenti previsti dal medesimo articolo 15 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Il bilancio di esercizio e la relazione sul governo societario sono trasmessi entro 10 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. I programmi di valutazione del

rischio aziendale sono trasmessi entro 10 giorni dalla relativa adozione. Gli altri dati e documenti devono essere trasmessi con le tempistiche che verranno comunicate dal predetto Servizio.

4. MODIFICHE STATUTARIE ED ALTRE OPERAZIONI

- a) I modelli di *governance* delle società controllate prevedono l'approvazione preventiva da parte degli organi competenti all'esercizio del controllo analogo delle operazioni di competenza dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, tra le quali rientrano in particolare:
- le modifiche dello Statuto;
 - gli aumenti e le diminuzioni di capitale sociale;
 - l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie qualora queste comportino l'acquisto o la perdita di almeno un quinto dei voti in assemblea;
 - la costituzione di società controllate o collegate;
 - l'acquisizione o la cessione di rami di azienda;
 - le operazioni di trasformazione, fusione/incorporazione o scissione quando non rientranti in progetti di riorganizzazione deliberati dalla Provincia;
 - la messa in liquidazione della società per scioglimento e la nomina/sostituzione dei liquidatori con l'individuazione dei relativi poteri;
 - ogni altra materia riservata dalla legge alla competenza dell'assemblea straordinaria.

A tal fine le società devono trasmettere alla Direzione generale della Provincia, all'Ufficio controllo legale dei conti e alla struttura provinciale di merito - per il successivo inoltro all'organo competente -, almeno 14 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o del Consiglio di amministrazione, le proposte relative alle predette operazioni. Qualora le proposte prevedano l'impiego di risorse finanziarie, le stesse devono essere accompagnate da una relazione che evidenzia le modalità di reperimento delle stesse e la compatibilità con le previsioni finanziarie del bilancio provinciale.

In caso di aumento di capitale sociale in cui sia prevista l'adesione del socio Provincia tramite conferimento di beni in natura, gli amministratori assicurano il necessario coordinamento con le strutture provinciali competenti.

- b) Restano ferme le competenze attribuite all'organo competente all'esercizio del controllo analogo in materia di nomine e revoche dei componenti degli organi di amministrazione, controllo e vigilanza.

5. STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, REPORTING E CONSUNTIVAZIONE

- a) Le società devono adottare un piano strategico o industriale a valenza triennale che evidenzia: le linee strategiche e gli obiettivi della società, che devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia; gli investimenti che la società intende realizzare e le relative fonti di finanziamento; un sintetico schema di conto economico e stato patrimoniale triennale. Tale documento deve essere trasmesso entro il 31 dicembre dell'anno antecedente il triennio di riferimento all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Centro Servizi Condivisi e alla struttura provinciale di merito. Quest'ultima provvede all'inoltro del documento all'organo competente all'esercizio del controllo analogo per la relativa approvazione entro 30 giorni salvo richiesta di

modifica/integrazione. In sede di prima applicazione il piano industriale/strategico relativo al triennio 2018-2020 dovrà essere adottato e trasmesso entro il 31 marzo 2018.

Per le società che si occupano esclusivamente della gestione di servizi e attività ovvero della realizzazione di interventi secondo programmi approvati dalla Giunta provinciale che già definiscono i servizi, le attività e gli interventi, tali programmi sostituiscono i piani industriali/strategici.

L'adozione del piano strategico/industriale è sospesa per le società interessate da operazioni di accorpamento per poli, previste dal Piano di riorganizzazione delle società provinciali attualmente in corso ai sensi delle deliberazioni n. 542 del 2016 e n. 1560 del 2017, fermi restando gli obblighi previsti dalle convenzioni o dai contratti di servizio con la Provincia.

In relazione alla progressiva attuazione del processo di riassetto delle società, le società risultanti dallo stesso provvedono all'adozione del piano strategico o industriale entro il 31 dicembre con riferimento al triennio successivo alla riorganizzazione.

E' altresì sospesa per l'anno 2018 l'adozione del piano strategico/industriale da parte di Cassa del Trentino, in relazione all'adozione dei nuovi principi IAS (IFRS9) il cui impatto sarà quantificabile solo dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso.

- b) Le società devono adottare e trasmettere all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia, al Centro Servizi Condivisi e alle strutture provinciali di merito entro il 31 dicembre di ogni anno, un budget contenente le previsioni economiche e un prospetto dei flussi finanziari relativi all'anno successivo - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della società -, corredato da una relazione esplicativa dei dati in essi contenuti in relazione agli obiettivi e ai risultati attesi che dovranno essere coerenti con il piano industriale/strategico,. Le strutture provinciali trasmettono il predetto budget agli organi competenti all'esercizio del controllo analogo.

Per le società che presentano il piano industriale/strategico entro il 31 marzo 2018, il budget annuale qualora necessario dovrà essere modificato in relazione ai contenuti del piano medesimo.

Nella redazione del budget le società dovranno tenere conto, in particolare, delle direttive in materia di contenimento della spesa approvate dalla Giunta provinciale.

- c) In coerenza con quanto previsto dai modelli di governance delle società controllate, gli amministratori procedono ad effettuare:
- la verifica, al 30 giugno e al 30 settembre di ciascun anno, del grado di realizzo del budget annuale e dei flussi finanziari previsti - anche ai fini delle verifiche sulla consistenza patrimoniale della società-, nonché degli obiettivi attesi. In particolare, a fronte delle previsioni di budget complessive iniziali, la verifica dovrà evidenziare le previsioni riferite al periodo dell'anno considerato, il relativo grado di realizzo e gli scostamenti, le previsioni finali aggiornate alla luce dell'andamento gestionale, nonché eventuali situazioni di disequilibrio economico o finanziario. In una apposita relazione dovranno essere illustrate:
 - le eventuali cause di scostamento rispetto alle previsioni sia relativamente al budget che ai flussi finanziari;
 - le eventuali cause di disequilibrio, con l'indicazione delle azioni correttive che si intendono adottare;

- il dato relativo alla liquidità in disponibilità della società.

In sede di verifica alla data del 30 giugno la relazione deve altresì illustrare:

- lo stato di attuazione degli obiettivi gestionali e strategici;
- i fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento dell'attività della società nel primo semestre.

La verifica è oggetto di formale approvazione da parte degli amministratori e, corredata dalla relazione del collegio sindacale, è trasmessa entro i 30 giorni successivi alle predette date alla struttura provinciale di merito – che provvede all'inoltro all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - all' Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e al Centro Servizi Condivisi.

- d) Le società trasmettono all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia e alla struttura provinciale di merito - che lo inoltra, ai fini dell'approvazione preventiva, all'organo competente all'esercizio del controllo analogo - il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea di approvazione, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo appena adottata.

Tale adempimento è funzionale anche alla corretta rilevazione nello stato patrimoniale della Provincia – la cui redazione è prevista a decorrere dall'esercizio 2017 - del valore delle partecipazioni detenute.

- e) Gli adempimenti di cui presente paragrafo costituiscono declinazione specifica dei corrispondenti adempimenti previsti nei modelli di *governance* ai fini dell'esercizio del controllo analogo, anche con riferimento alle tempistiche previste dagli stessi.

6. BILANCIO CONSOLIDATO

- a) In relazione alla disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio la Provincia deve effettuare con le proprie società partecipate la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31 dicembre; tale verifica deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione. Considerato che gli esiti della verifica devono essere riportati nella relazione sulla gestione al rendiconto della Provincia da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, con specifica nota saranno impartite le istruzioni necessarie per lo svolgimento della predetta attività nel rispetto di tale termine.
- b) Al fine di consentire la redazione, da parte della Provincia, del bilancio consolidato - ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. n. 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, come recepita dalla normativa contabile provinciale – le società incluse nel perimetro di consolidamento trasmettono i dati e le informazioni necessarie all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia.

In particolare le società interessate devono trasmettere:

- il conto economico e lo stato patrimoniale riclassificato secondo lo schema previsto dal d.lgs. n. 118 del 2011;
- i dati di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo, al fine di poter procedere all'eliminazione delle stesse nell'ambito del consolidamento, e le informazioni che devono essere contenute nella nota integrativa al bilancio consolidato.

A tale fine la Provincia provvederà, con nota indirizzata alle società interessate, a fornire indicazioni puntuali circa i dati e le informazioni da trasmettere nonché riguardo i tempi di trasmissione.

- c) Resta fermo che le società, entro il 30 giugno di ogni anno, provvedono ad inviare alla struttura di merito e all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia una sintetica relazione sulle principali attività svolte nel corso dell'esercizio precedente che sarà assunta a riferimento per l'attività di verifica e monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano strategico/industriale, come declinati negli strumenti di programmazione annuale, nonché di quelli contenuti negli atti di programmazione concernenti l'attività delle società approvati dalla Provincia. Tale relazione può anche essere rappresentata dalla relazione sulla gestione opportunamente integrata.

7. INDICATORI DI PERFORMANCE

La Provincia si è posta l'obiettivo di individuare adeguati indicatori di *performance*, sia di carattere operativo che economico-finanziario, da utilizzare per l'assegnazione di obiettivi specifici a ciascuna società strumentale, che tengano conto delle peculiarità delle stesse e quindi consentano di migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati raggiunti. A tal fine, con il supporto del Centro Servizi Condivisi sono stati individuati, in via sperimentale, specifici indicatori, che verranno trasmessi alle società.

Le risultanze di detti indicatori relative alla gestione 2017 dovranno essere comunicati alla struttura di merito e all'Ufficio controllo legale dei conti della Provincia congiuntamente al progetto di bilancio per l'esercizio 2017. I dati dovranno essere trasmessi anche al Centro Servizi Condivisi.

Il sistema degli indicatori, opportunamente ridefiniti in relazione agli esiti dell'attività sperimentale, rappresenta uno strumento che a regime potrà essere utilizzato per migliorare i processi volti:

- alla responsabilizzazione delle società, ai sensi dell'art. 79, comma 4 dello Statuto, nel conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui la Provincia risulta garante nei confronti dello Stato per l'intero sistema territoriale provinciale integrato;
- all'affidamento diretto di funzioni a società qualificabili come *in house* ai sensi del comma 2 dell'art.192 del d.lgs. 50/2016;
- alla valutazione della adeguatezza degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale la cui adozione è ora prescritta dagli artt. 6 e 14 del d.lgs. 175/2016 e dalla delibera della Giunta provinciale n 1634 di data 13 ottobre 2017;
- al miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche in coerenza con i principi generali "di buona amministrazione" che diventano ancora più pregnanti in una fase di «non crescita» della finanza pubblica provinciale.

8. CENTRO SERVIZI CONDIVISI

La Giunta provinciale, con deliberazione n. 147 del 9 febbraio 2015, da ultimo modificata con deliberazione n. 2427 del 30 dicembre 2015, ha impartito direttive per il consolidamento del Centro Servizi Condivisi. In particolare tale provvedimento individua specificatamente i servizi da attivare da parte del Centro e connota lo stesso come luogo di presidio di competenze specialistiche a supporto del Gruppo Provincia, stabilendo di strutturare forme di confronto con le società in ordine a problematiche comuni.

Con deliberazione n. 1016 del 22 giugno 2015 la Giunta ha altresì approvato il piano temporale ed organizzativo per la progressiva attivazione dei servizi da parte dello stesso, piano che assume valenza di direttiva alle società strumentali ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale n. 1 del 2005. Ne consegue che le società sono tenute all'adozione di azioni e comportamenti coerenti con il predetto piano, nonché con le ulteriori direttive che potranno essere adottate per l'implementazione dello stesso.

9. CENTRI DI COMPETENZA E SINERGIE DI GRUPPO

Tenuto conto di quanto previsto dal punto 8 relativo all'attivazione del Centro Servizi Condivisi, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia di appalti, nonché nel rispetto delle disposizioni e degli atti che disciplinano l'attività delle singole società (concessioni, contratti di servizio, convenzioni, ecc.), al fine di perseguire significative sinergie operative a livello di gruppo nonché di assicurare l'economicità della gestione, le società devono conformare la propria attività alle seguenti direttive.

- a) Le società interamente partecipate dalla Provincia o le società controllate dalla stessa ed interamente partecipate dagli enti e soggetti del sistema territoriale regionale integrato acquisiscono i beni e i servizi offerti dalle altre società del gruppo. Le società devono quindi proporre alle strutture provinciali di merito la modifica degli atti che regolano i relativi rapporti al fine di prevedere la possibilità di fornire beni e servizi anche a tali soggetti. Le società possono rivolgersi ad altro fornitore esclusivamente in caso di mancata disponibilità del bene o servizio richiesto, per motivate ragioni di urgenza, ovvero qualora possano acquisire il medesimo bene o servizio a condizioni più vantaggiose presso altri soggetti.
- b) Le società strumentali ricorrono prioritariamente ai servizi forniti dai centri di competenza attivati dalla Provincia a favore dei soggetti del sistema pubblico provinciale anche non costituiti in forma societaria (APOP, APAC,...)
- c) Alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 36 ter 1 della L.P. 23/90 gli enti strumentali della Provincia sono tenuti a rivolgersi ad APAC per l'espletamento di procedure di gara di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, quando gli interventi sono finanziati dalla Provincia.

Ai sensi del citato articolo 36 ter 1, per le acquisizioni di servizi e di forniture, gli enti strumentali devono utilizzare le convenzioni attivate da APAC secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione. Quando non sono tenuti ad utilizzare le suddette convenzioni, gli enti strumentali della Provincia acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico gestito da APAC (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni dettate dal citato articolo 36 ter 1 della L.P. n. 23/90.

Tenuto conto del suindicato quadro normativo, le società:

A) per i lavori:

- affidano in autonomia contratti pubblici di lavori il cui valore sia inferiore a quello previsto dalla normativa provinciale per gli affidamenti diretti (attualmente 50.000,00 euro);
- espletano in autonomia le procedure di gara di lavori di importo superiore alla soglia di affidamento diretto (attualmente 50.000,00 euro) e inferiore all'importo di cui al comma 5 dell'articolo 33 della L.P. n. 26/1993 e inferiore (attualmente 1 milione di euro);

- ricorrono ad APAC per l'espletamento delle procedure di gara di lavori di importo pari o superiore al predetto valore di 1 milione di euro;

B) per i servizi e le forniture:

- utilizzano in autonomia le convenzioni attivate da APAC per le acquisizioni di servizi e di forniture secondo quanto stabilito dalla Giunta provinciale con propria deliberazione ai sensi dell'art. 36 ter 1 della L.P. n. 23/90;
- quando non sono tenute ad utilizzare le suddette convenzioni, acquisiscono servizi e forniture mediante acquisti sul mercato elettronico provinciale (per acquisti al di sotto della soglia di rilievo europeo), o, in mancanza di beni o servizi su tale mercato, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a.;
- qualora tali strumenti non siano utilizzabili, per l'espletamento delle procedure di gara di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti sono tenuti a rivolgersi ad APAC, salvo deroga comunicata da APAC in relazione alle proprie esigenze organizzative; per gli importi di affidamento inferiore a quello previsto per gli affidamenti diretti, gli enti possono procedere in autonomia.
- possono derogare a quanto disposto nell'allinea precedente nei casi in cui debbano procedere all'acquisizione di beni e servizi non inseriti nella raccolta fabbisogni di servizi o forniture predisposta ai fini della programmazione di Apac e che per ragioni d'urgenza non possono essere ricompresi nella stessa, o nei casi di servizi specialistici la cui prestazione è da svolgersi al di fuori del territorio nazionale. In tal caso le società devono adeguatamente motivare l'espletamento diretto delle procedure di acquisizione di beni e servizi.

Le società potranno avvalersi del supporto del Centro Servizi Condivisi nell'espletamento delle procedure di gara

Il Centro Servizi Condivisi fornisce altresì consulenza alle società al fine di assicurare omogeneità e uniformità agli atti di gara e provvede all'analisi e alla raccolta dei fabbisogni di servizi e forniture delle medesime Società per la definizione della loro acquisizione in forma aggregata.

- d) Le società svolgono la propria attività tenendo conto degli interventi di carattere trasversale previsti dal Programma di gestione della Provincia (tra i quali il data center unico provinciale, Pitre, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, l'utilizzo intensivo della posta elettronica certificata-PEC, la fatturazione elettronica), oltre che dei progetti afferenti i servizi on-line e il sistema di autenticazione con CPS/tessera sanitaria. Le modalità per l'implementazione verranno definite congiuntamente alla struttura provinciale responsabile del progetto trasversale e al Dipartimento di riferimento della società.
- Nell'ambito del quadro di cui sopra restano ferme le funzioni del Centro di Servizi Condivisi individuate con l'allegato della deliberazione della Giunta provinciale n. 2427 del 2015.

10. RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO

La disciplina provinciale in materia di indebitamento subordina la contrazione di nuove operazioni di indebitamento da parte degli enti strumentali all'autorizzazione della Giunta provinciale, per il cui rilascio è stata approvata, da ultimo con deliberazione della Giunta

provinciale n. 2450 di data 29 dicembre 2016 una specifica procedura che vede il coinvolgimento di Cassa del Trentino S.p.A. quale ente strumentale della Provincia dotato delle necessarie professionalità e competenze. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione prevede inoltre il coinvolgimento del collegio sindacale in ordine alla verifica della sostenibilità delle operazioni proposte in relazione ai profili finanziario, economico e patrimoniale del bilancio della società.

11. DISPOSIZIONI RELATIVE A CONSULENZE ED INCARICHI

Per il conferimento degli incarichi di consulenza e collaborazione, le società controllate applicano gli atti organizzativi interni che ne disciplinano criteri e modalità nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

I predetti atti organizzativi devono prevedere, qualora non si ricorra ai servizi di altri soggetti del sistema pubblico provinciale, il rispetto dei seguenti criteri:

- l'affidamento può essere effettuato per esigenze non affrontabili dal personale interno o dal Centro Servizi Condivisi con riferimento alla professionalità richiesta o in relazione ai tempi di realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
- la preventiva acquisizione di idonea documentazione comprovante l'esperienza maturata e il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla natura dell'incarico.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 53 bis della L.P. 3 aprile 1997 n.7, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca a lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Restano fermi gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2015.

12. PUBBLICAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI TRASPARENZA, DI DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMATIVA DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI

a) Le Società strumentali, avvalendosi del supporto del Centro Servizi Condivisi, provvedono all'attuazione degli obblighi di trasparenza e alla trattazione delle domande di accesso ai sensi della legge provinciale n. 4 del 2014 e del d.lgs. n. 33 del 2013, in conformità alle direttive stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1033 del 2017 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza. Provvedono inoltre a pubblicare sul proprio sito istituzionale le direttive della Provincia con modalità tali da facilitarne il reperimento e la conservazione.

Le società controllate dalla Provincia assolvono agli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza e di accesso secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33 del 2013 e alle eventuali indicazioni fornite dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza.

b) Al fine di uniformare i comportamenti in ordine alle richieste di informativa presentate dai Consiglieri provinciali, le società (strumentali e controllate) applicano quanto previsto da ultimo dalla circolare prot. n. 586495 del 7 novembre 2016 trasmessa dalla struttura provinciale competente in materia di trasparenza, nonché dalle eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla medesima struttura.

13. CONTROLLI INTERNI

Relativamente ai controlli interni la tematica è stata affrontata dalla deliberazione n. 1634/2017 (si veda il punto 3 dell'allegato). Tale provvedimento ha previsto in particolare che, tenuto conto del diverso dimensionamento e complessità dell'impresa, le società adottano misure per l'istituzione di un ufficio di controllo interno o, in alternativa, provvedono all'affidamento

delle funzioni al servizio di *internal audit* della società o direttamente al Centro Servizi Condivisi.

Copia del modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e delle relative modifiche dovranno essere trasmessi alla Direzione generale della Provincia entro 30 giorni dall'adozione.

14. TEMPI DI PAGAMENTO

Nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, le società per quanto possibile effettuano i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa.

SEZIONE II – Razionalizzazione e contenimento della spesa – direttive per il 2018

1. COSTI DI FUNZIONAMENTO

Le società garantiscono nel 2018 un ammontare di costi di funzionamento (voce B di conto economico esclusi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission aziendale*) diversi da quelli afferenti il personale (assunto a tempo indeterminato, determinato e collaborazioni), gli ammortamenti e le svalutazioni, non superiore al corrispondente valore 2017. Il confronto dovrà essere effettuato fra dati omogenei, pertanto nella determinazione dell'ammontare dei costi la società può escludere le spese una tantum e quelle relative al Centro Servizi Condivisi.

2. SPESE DI NATURA DISCREZIONALE E SPESE PER INCARICHI DI STUDIO RICERCA E CONSULENZA

- a) Nello svolgimento della propria attività le società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà. In particolare le società sono tenute a favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale (es. spese concernenti mostre e relative pubblicazioni e attività promozionali; convegni, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione; realizzazione e acquisto di pubblicazioni, anche on-line, produzioni audiovisive, progetti grafici; sponsorizzazioni; spese di rappresentanza, ecc.) che nel 2018 devono essere ridotte di almeno il 70% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008-2009-2010.
- b) Le società devono garantire la riduzione delle spese per incarichi diversi da quelli afferenti l'attività istituzionale di almeno il 65% rispetto alle corrispondenti spese riferite al valore medio degli esercizi 2008 e 2009.

Restano escluse dai predetti limiti le spese che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, cioè che rappresentano la *mission* della società, nonché le spese legate alle attività di comunicazione e/o informazione strettamente funzionali allo svolgimento delle attività "istituzionali" che devono essere sostenute con criteri di sobrietà e motivate nella relazione al bilancio.

3. ACQUISTI DI BENI IMMOBILI E MOBILI E DI AUTOVETTURE

a) Spesa per l'acquisto e la locazione di beni immobili

Per l'anno 2018 le società possono procedere all'acquisto a titolo oneroso e alla locazione di immobili con i limiti previsti per la Provincia dall'articolo 4bis commi 3 e 4, della legge provinciale n. 27 del 2010, ferme restando le operazioni effettuate ai sensi della normativa

provinciale che disciplina l'attività dell'ente previste da strumenti di programmazione o da altri atti che regolano i rapporti fra questi enti e la Provincia già approvati alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2013, con le seguenti specificazioni:

- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili finalizzati a promuovere lo sviluppo economico finanziati a valere sul fondo di cui all'articolo 33 della L.P. n. 6 del 1999 (Trentino Sviluppo) o comunque regolati dalla convenzione prevista dal comma 3 dell'art.33 della L.P. n. 6/1999;
- sono fatte salve le operazioni di acquisto di immobili, anche attraverso operazioni di permuta - con e senza conguaglio a carico della società - con riferimento agli interventi di competenza della società di cui all'articolo 14 della L.P. n. 1 del 2005 (Patrimonio del Trentino).

Le società perseguono l'obiettivo di riduzione della spesa per i canoni di locazione, sia in fase di rinnovo dei contratti che attraverso un processo di rinegoziazione dei contratti di locazione in essere.

b) Spesa per l'acquisto di arredi e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture

Per l'anno 2018 la spesa per l'acquisto di arredi diversi da quelli necessari all'allestimento di nuove strutture o di strutture rinnovate, in quanto non più funzionali, e per l'acquisto o la sostituzione di autovetture unitariamente considerata non può superare il 50% della corrispondente spesa media sostenuta nel triennio 2010-2012. Dal limite risultano esclusi gli acquisti di arredi effettuati per la sostituzione di beni necessari all'attività core.

Le società possono procedere alla sostituzione di autovetture in deroga al predetto limite solo qualora da tale operazione risulti una riduzione del parco macchine complessivo.

Nel caso in cui la società nel triennio 2010-2012 abbia sostenuto una spesa riferita alle fattispecie in esame inferiore a 10 mila euro, può procedere ad effettuare acquisti nei limiti di tale importo (10 mila euro).

Ai fini delle presenti direttive per l'identificazione dei beni rientranti nella voce "arredi" va fatto riferimento al sistema gestionale "Mercurio"- categoria merceologica "Mobili".

Per quanto concerne le autovetture va invece fatto riferimento alla lettera a) dell'articolo 54 del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) che definisce autovetture "i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente".

4. RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

Per quanto riguarda le disposizioni relative al personale si rinvia allo specifico allegato alla presente deliberazione .